



COMUNE DI CUGLIERI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 13 del 23/06/2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Polizia mortuaria nel Comune – Distinzione delle competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi Gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Camera mortuaria

TITOLO II – FERETRI

- Art. 6 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 7 – Feretri per inumazione tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 8 – Fornitura gratuita del Servizio Funebre
- Art. 9 – Piastrina di riconoscimento

TITOLO III – TRASPORTO

- Art. 10 – Trasporto delle salme
- Art. 11 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 12 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 13 – Trasporti per l'estero o dall'estero
- Art. 14 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO IV – CIMITERO

- Art. 15 – Vigilanza
- Art. 16 – Ammissione nel cimitero
- Art. 17 – Piano regolatore cimiteriale

TITOLO V – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 18 – Inumazione
- Art. 19 – Cippo
- Art. 20 – Tumulazione
- Art. 21 – Deposito provvisorio

TITOLO VI – CREMAZIONE

- Art. 22 – Disciplina della cremazione
- Art. 23 – Rilascio dell'autorizzazione della cremazione
- Art. 24 – Crematori
- Art. 25 – Caratteristiche dell'urna cineraria
- Art. 26 – Destinazione delle ceneri
- Art. 27 – Iscrizione ad associazione
- Art. 28 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

- Art. 29 – Dispersione delle ceneri
- Art. 30 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 31 – Affidamento delle ceneri
- Art. 32 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 33 – Incaricato del Comune
- Art. 34 – Registri
- Art. 35 – Controlli e Sanzioni

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 – Esumazione ordinarie
- Art. 37 – Esumazione straordinaria
- Art. 38 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 40 – Autorizzazioni alle estumulazioni delle salme
- Art. 41 – Raccolta delle ossa

TITOLO VIII – CONCESSIONI

- Art. 42 – Caratteristiche delle concessioni
- Art. 43 – Durata delle concessioni e modalità di rilascio
- Art. 44 – Criteri d'assegnazione dei loculi
- Art. 45 – Criteri d'assegnazione delle aree edificabili

TITOLO IX – MORTE CONCESSIONARIO, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art. 46 – Morte del concessionario
- Art. 47 – Subentro
- Art. 48 – Rinuncia

TITOLO X – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- Art. 49 – Cessazione della Concessione
- Art. 50 – Decadenza della Concessione
- Art. 51 – Revoca della Concessione
- Art. 52 – Effetti della decadenza e della revoca
- Art. 53 – Documentazione e verifiche di Polizia Mortuaria

TITOLO XI – POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 54 – Orario di apertura e di chiusura
- Art. 55 – Disciplina all'interno del cimitero
- Art. 56 – Circolazione dei veicoli

TITOLO XII – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 57 – Manutenzione dei loculi, monumenti e lotti di terreno

Art. 58 – Lavori nel cimitero

Art. 59 – Disciplina delle lapidi sui Ioculi

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Disposizioni cautelative

Art. 61 – Sanzioni

Art. 62 – Efficacia del Regolamento

Art. 63 – Compiti del Dirigente

Art. 64 – Tariffe

Art. 65 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto sono soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2 – Polizia mortuaria nel Comune – Distinzione delle competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il servizio di polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza delle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

L'adozione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione dei servizi di polizia mortuaria viene assegnata alla competenza dei Responsabili con funzioni dirigenziali nominati dal Sindaco ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Indicativamente vengono individuate nel Servizio Tecnico e nel Servizio Amministrativo – Ufficio Anagrafe, le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, nonché alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione.

Art. 3 – Responsabilità

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo Servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro 4 del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi Gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
- b) l'inumazione, l'esumazione la tumulazione e l'estumulazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (Legge n. 26 del 28 Febbraio 2001);

- c) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nella specifica area del cimitero;
- d) la bara per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe come stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Camera mortuaria

Il cimitero comunale è dotato di un locale destinato a “Camera mortuaria” per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o delle salme esumate per esigenze varie, purché di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni. La camera mortuaria è inoltre adibita per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto la salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

TITOLO II – FERETRI

Art. 6 – Deposizione del cadavere nel feretro

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo.

In ciascun feretro deve essere racchiusa una sola salma ad eccezione della madre con il neonato deceduti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decorosamente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva–diffusiva compresa nell'elenco pubblicato al Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 7 – Feretri per inumazione tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura delle bare e la qualità dei materiali, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui agli art. 30 e 75 del DPR 285/1990.

Art. 8 – Fornitura gratuita del Servizio Funebre

Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre (cassa e trasporto) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Comune sulla scorta di apposita relazione formulata dall'ufficio servizi sociali, basata sulle informazioni assunte in ordine alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.

Art. 9 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO III – TRASPORTO

Art. 10 – Trasporto delle salme

Costituisce trasporto funebre, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.

Il trasporto delle salme e la loro sepoltura è effettuato in osservanza delle norme contenute nel capo IV del D.P.R. del 10 settembre del 1990 n. 285 e nella Circolare del Ministro della sanità del 24/6/1993, n. 24.

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell'ambito del Comune. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente/Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Comune assicura, in ogni caso, il trasporto delle salme di tutti i cittadini al cimitero, secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPR 285/90.

Art. 11 – Autorizzazione al trasporto

Il trasporto funebre è esercitato tramite autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe. La stessa dovrà essere consegnata dall'incaricato del trasporto di una salma al custode del cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da Ditte autorizzate con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990.

Art. 12 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Art. 13 – Trasporti per l'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti.

Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte dal D.P.R. 285/1990 ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

Art. 14 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe.

Se il trasporto è da o per Stato estero, si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

TITOLO IV – CIMITERO

Art. 15 – Vigilanza

Le competenze e responsabilità per l'ordine e la vigilanza del cimitero sono attribuite al Sindaco e agli uffici comunali secondo quanto già previsto al precedente art. 3 del presente regolamento.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, dal 112 al 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6.1990 n. 142.

Nel cimitero comunale le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali e ossa, sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, con applicazione di quanto previsto nel tariffario.

In caso di gestione da parte di un soggetto esterno, ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.

L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e ss. del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Art. 16 – Ammissione nel cimitero

Nel cimitero comunale di Cuglieri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, esclusivamente le:

- a) Salme di persone morte nel territorio del Comune di Cuglieri, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione;
- b) Salme delle persone morte fuori del Comune di Cuglieri, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di Cuglieri;
- d) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Cuglieri e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) Salme di persone non aventi i requisiti indicati nei punti precedenti, ma che abbiano contribuito con la loro opera a dare lustro e prestigio alla comunità di Cuglieri; tale valutazione è effettuata discrezionalmente dalla Giunta Comunale;
- f) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;

Art. 17 – Piano regolatore cimiteriale

Deve essere predisposto il Piano Regolatore Cimiteriale se inesistente ed a tal fine si richiama la normativa di cui al Capo X art. 54 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO V – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 18 – Inumazione

L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma del defunto, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata da altre.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture effettuate nei campi comuni a rotazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture effettuate in aree date in concessione per la durata di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Nel cimitero monumentale lato Basilica è vietata l'inumazione.

Art. 19 – Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero di identificazione progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune o dei privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 70 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Art. 20 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte o cellette ossario – costruite dal Comune.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 33 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed altre caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 21 – Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura con progetto già approvato;
- d) per coloro che andranno tumulati in loculi aventi al loro interno familiari in attesa di estumulazione;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dei servizi cimiteriali. Limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli Interessati. La durata non può eccedere i 12 mesi.

TITOLO VI – CREMAZIONE

Art. 22 – Disciplina della cremazione

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “Provvedimenti urgenti per la finanza locale”;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;
- dalla legge regionale –Sardegna– 22 febbraio 2012 n.4 recante “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;

Art. 23 – Rilascio dell’autorizzazione della cremazione

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l’autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficiale dello Stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell’autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali. La domanda per l’autorizzazione deve essere presentata al Comune, contenente tutti i dati richiesti.

Per ogni cremazione l’Ufficiale di Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Art. 24 – Crematori

Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 25 – Caratteristiche dell’urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, nessuna limitazione sulla forma ma l’ingombro massimo dell’urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

In caso di affidamento familiare per la conservazione di un’urna estumulata da sepolcro o da altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 26 – Destinazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in cellette cinerarie all’interno del cimitero o in cappelle autorizzate a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all’interno del cimitero su aree appositamente individuate;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell’affidamento ai famigliari.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell’autorità sanitaria.

Gli atti di affidamento e di dispersione esplicano la loro efficacia esclusivamente nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Art. 27 – Iscrizione ad associazione

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 28 – Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 29 – Dispersione delle ceneri

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- nel cinerario comune in apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
- in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi. La dispersione in mare è sospesa durante i mesi che vanno da Maggio a Settembre;
- in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di all'art. 3 – comma 1 – lettera d) della legge 130/2001, e, più precisamente, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di una associazione legalmente riconosciuta per la cremazione dei cadaveri cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 30 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:

- a) I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
- b) I dati anagrafici del defunto;
- c) Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;
- d) Alla domanda devono essere allegati:
 - a. Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
 - b. L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - c. La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
 - d. La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
 - e. L'impegno ad effettuare la dispersione entro 60gg. dalla data di consegna delle ceneri.
 - f. La dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Art. 31 – Affidamento delle ceneri

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74, 75 76 e 77 del codice civile, ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza legale dell'affidatario. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale saranno conservate le ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione delle ceneri, deve esserne data comunicazione al Comune entro cinque giorni.

L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione e dovrà essere contenuta per la migliore conservazione della stessa e onde evitare qualsiasi forma di profanazione in apposita nicchia in muratura o altro materiale idoneo (metallo, legno) e saldamente ancorata. La sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" secondo i materiali esterni.

All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione non motivata resa all'Ufficiale dello stato civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel cimitero comunale.

Le urne già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Art. 32 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una di chi prende in consegna l'urna.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve essere comunicata al Sindaco del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
- b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
- c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulle dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
- f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
- g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

Art. 33 – Incaricato del Comune

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile del Servizio ed è individuato tra:

- a) i dipendenti a tempo indeterminato del Comune;
- b) i dipendenti dell'Azienda di trasporto funebri incaricata del servizio
- c) un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Art. 34 – Registri

L'Ufficio di Stato Civile predispone apposito registro, anche a tenuta informatica, in cui sono annotati in ordine cronologico, gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri con l'indicazione:

- a) per l'affidamento: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, dei dati anagrafici del defunto del luogo dove sarà conservata l'urna degli eventuali controlli e delle eventuali variazioni di indirizzo. Per gli eventuali recessi: dell'indicazione del luogo e della data di trasferimento al cimitero;
- b) per la dispersione: dei dati anagrafici e della residenza del soggetto che provvede alla dispersione, dei dati anagrafici del defunto del luogo ove le ceneri saranno disperse, della data e dell'ora della dispersione, del nulla osta del Comune di dispersione, se diverse da quello di decesso e del nominativo dell'incaricato alla dispersione nominato dal Responsabile del Servizio.

Art. 35 – Controlli e Sanzioni

Periodicamente l'Ufficio competente avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute comminando in caso d'inosservanza delle disposizioni inerenti all'affido e alla dispersione, apposite sanzioni pecuniarie, salvo infrazioni più gravi per le quali è prevista denuncia penale.

TITOLO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 – Esumazione ordinaria

Sono ordinarie quelle esumazioni eseguite almeno dopo 10 anni dal seppellimento come previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/90. Tali operazioni sono gratuite.

Di norma le esumazioni ordinarie si eseguono all'atto del riutilizzo della fossa. Si possono eseguire prima, a richiesta, previo il pagamento della apposita tariffa.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi più caldi (da maggio ad agosto).

Il collocamento dei resti delle esumazioni ordinarie in ossario comune è a titolo gratuito. Il collocamento in loculi ossari individuali è subordinato al pagamento della prevista tariffa di concessione.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non quella di estranei.

I turni di rotazione ordinaria delle salme sono:

- nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la salma inumata in fossa decennale risulti indecomposta, ivi rimarrà per almeno altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione;
- i resti mortali esumati dal campo comune verranno traslati nell'ossario comune se i familiari non richiedano altra sistemazione.

I familiari potranno richiedere la cremazione o la traslazione dei resti con sistemazione in sepolture già in concessione alla famiglia o loculi ossario anche se non precedentemente concessi previo pagamento degli oneri di concessione pari a quelli previsti per un loculo ossario.

Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale unitamente ad altra salma a condizione che i defunti seppelliti nella medesima sepoltura siano vincolati da un grado di parentela o di affinità sino al sesto grado.

Art. 37 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria che si esegue tutto l'anno. L'esumazione straordinaria avviene in presenza dell'incaricato ASL.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 38 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 42 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Nelle esumazioni ordinarie, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Art. 40 – Autorizzazioni alle estumulazioni delle salme

Le salme possono essere oggetto di estumulazione straordinaria ai sensi degli artt. 86–89 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, previa autorizzazione del Sindaco. L'autorizzazione viene accordata in seguito alla presentazione di apposita istanza ed al versamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale su proposta del Dirigente.

Art. 41 – Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

TITOLO VIII – CONCESSIONI

Art. 42 – Caratteristiche delle concessioni

Le sepolture nel civico cimitero di Cuglieri sono effettuate, su aree o manufatti dati in Concessione d'uso.

Le sepolture sono gratuite soltanto per le inumazioni nei campi comuni e per la conservazione nell'ossario comune, mentre sono a pagamento tutte le altre.

Il canone di concessione dei loculi, edicole funerarie, lotti di terreno etc. è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Le concessioni cimiteriali sono a pagamento e rinnovabili.

I manufatti e le aree cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile.

Il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso non sono commerciabili, né trasferibili o permutabili, ed il concessionario non può consentirne l'uso a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di Concessione.

Per ciascuna concessione di area o manufatti, devono sempre essere individuati i titolari, e cioè:

- CONCESSIONARIO: è il soggetto titolare della concessione amministrativa; ad esso competono tutti gli adempimenti giuridico–amministrativi e quelli relativi alla manutenzione dell'oggetto della concessione. Il concessionario deve quindi essere necessariamente vivente e può anche non corrispondere con l'intestatario;
- INTESTATARIO: è il soggetto, familiare del concessionario, avente diritto alla sepoltura.

Qualsiasi variazione soggettiva dei titolari del diritto concesso (concessionario od intestatario), deve sempre essere denunciata entro 60 giorni, mediante presentazione dell'apposita domanda di voltura.

Art. 43 – Durata delle concessioni e modalità di rilascio

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. La durata e' fissata:

- 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie (cappelle) e collettività;
- 50 anni per le cellette ossario
- 50 anni per i loculi
- 10 anni sepoltura privata in campo di inumazione comune

A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo per iniziativa del concessionario, entro il penultimo anno del periodo di concessione, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa per il rinnovo.

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in carta resa legale e su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe indicando il tipo di concessione richiesta.

La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Art. 44 – Criteri d'assegnazione dei loculi

L'uso dei loculi può essere concesso di volta in volta soltanto ai familiari di persone decedute e limitatamente all'effettiva occorrenza.

Può tuttavia essere concesso in deroga a questo principio, e previo pagamento di un supplemento stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, un altro loculo oltre a quello necessario per la tumulazione del defunto, e ciò esclusivamente nei seguenti casi:

- a) che il coniuge superstite abbia già superato il 70 ° anno d'età al momento del decesso del coniuge;
- b) che il fratello o la sorella (celibe o nubile), sino al momento del decesso convivente con il defunto, abbia superato il 70° anno d'età;
- c) che il figlio o la figlia (celibe o nubile), sino al momento del decesso convivente con il defunto, sia portatore di gravi handicap ed abbia superato il 40° anno d'età;

L'eventuale concessione di loculi ai sensi dei precedenti punti *a* e *b* a persone con età inferiore a 70 anni e il punto *c* a persone con età inferiore ai 40 anni, diventerà effettiva trascorso un periodo di 6 mesi dal contratto, al fine di garantire al Comune un numero minimo di loculi disponibili per le tumulazioni.

L'assegnazione dei loculi ai richiedenti sarà effettuata dall'Ufficio Anagrafe, presso il quale sarà tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni, delle concessioni e dei concessionari. Detto registro sarà tenuto in formato cartaceo e su supporto informatico.

Nei colombari, per motivi di decoro cimiteriale, i loculi sono così assegnati:

- la prima fila da terra è destinata alla richiesta di singolo loculo.
- la seconda e terza fila da terra sono destinate alle richieste per due loculi attigui.

Art. 45 – Criteri d'assegnazione delle aree edificabili

L'uso delle aree edificabili può essere concesso nei limiti delle disponibilità del cimitero, a coloro che intendono realizzare una tomba di famiglia.

Il relativo provvedimento di Concessione d'uso ha una validità di anni novantanove ed è rinnovabile.

L'assegnazione delle aree viene effettuata di norma secondo l'ordine di presentazione delle istanze, attribuendo una riserva a coloro che dimostrino di essere già concessionari di loculi, e che dichiarino l'opzione in favore dell'area cimiteriale rinunciando a questi immediatamente ed a titolo gratuito.

La concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare. I lavori dovranno essere completati entro 1 anni dal loro inizio, pena la decadenza della concessione, senza che i concessionari, o suoi aventi causa, abbiano titolo al rimborso delle somme versate per la concessione stessa.

Eventuali danni alla proprietà comunale o privata faranno interamente carico al concessionario, che ne risponderà in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori. La sepoltura non potrà essere utilizzata se

non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario.

TITOLO IX – MORTE CONCESSIONARIO, SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 46 – Morte del concessionario

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o coloro che hanno titolo (es. eredi testamentari) sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe entro un anno dalla data di decesso designando un responsabile della concessione.

I discendenti diretti e/o gli eredi testamentari rilevano la concessione con gli stessi titoli ed oneri vigenti al momento della morte del titolare.

In caso di assenza di esplicito testamento i discendenti diretti possono nominare titolare della concessione uno di loro, diversamente la concessione risulterà intestata al concessionario originario e tutti i discendenti diretti dovranno farsi carico di tutti gli oneri inerenti la concessione.

Qualora alla morte del concessionario originario sia stato identificato un nuovo concessionario, secondo le modalità di cui al precedente comma, si può procedere alla voltura della concessione, diversamente non esisterà la figura del concessionario ma quella dei titolari del diritto di sepoltura.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono discendenti fino al 4° grado che ai sensi dell'art. 49 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti in loculi salma o ossario con le modalità dell'art. 84 e seguenti del D.P.R. 285/1990, per il restante periodo di concessione. (modalità campo comune dopo 10 anni)

L'area suddetta una volta liberata dalle salme e dai resti mortali, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

Mancando il concessionario originario il rinnovo della concessione, potrà essere richiesto dagli ascendenti e discendenti o anche da uno solo di questi qualora gli altri rifiutino od omettano di farlo, il rifiuto deve essere manifestato formalmente attraverso dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente. Tali eventuali richiedenti acquisiranno altresì la proprietà o comproprietà del monumento edificato sull'area o fossa concessa, sempre che il concessionario originario non abbia disposto diversamente.

Nel caso di premorienza di tutti gli ascendenti o discendenti in linea retta, è consentito il rinnovo e l'utilizzo della sepoltura ai collaterali e in mancanza di questi agli affini fino al 4° grado, ovvero, all'erede testamentario, sempre che gli interessati dimostrino di aver sempre curato il sepolcro e vi conservino nell'ambito dello stesso le salme e resti mortali ivi sepolti.

Nel caso di più discendenti, collaterali o affini dello stesso grado, acquisisce il diritto di sepoltura esclusivamente colui che, entro il 4° di parentela, provvederà al rinnovo della concessione, a condizione che, decorso un anno dalla morte dell'ultimo discendente diretto, nessun altro faccia constatare di voler esercitare tale facoltà.

Potrà altresì rinnovare la concessione, decorso un anno dalla scadenza della stessa chiunque abbia un interesse, anche affettivo, alla conservazione del sepolcro, senza che debba motivare tale volontà, purchè dimostri di aver sempre curato la sepoltura. In questo caso l'interessato acquisisce il diritto/dovere del

concessionario per quanto attiene la conservazione/manutenzione del sepolcro, ma non quello del diritto di sepoltura.

In eventuale mancanza di formali atti di concessione per le pratiche precedenti al presente regolamento si considererà concessionario chi ha versato il corrispettivo iniziale.

Art. 47 – Subentro

Fermo restando il principio di cui all'articolo precedente, in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione possono darne comunicazione al Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la voltura della concessione, indicando gli aventi diritto alla sepoltura e designando, uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Al rappresentante spettano tutti i diritti già attribuiti al titolare della concessione.

Il rappresentante può essere sostituito con il parere espresso dalla maggioranza degli aventi diritto.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti della persona che assume la qualità di nuovo concessionario.

Il mancato aggiornamento dell'intestazione entro tre anni dalla data di decesso dell'ultimo concessionario provocherà la decadenza della concessione stessa.

Art. 48 – Rinuncia

La rinuncia ad una concessione di sepoltura può avvenire in seguito al trasferimento della salma, o dei resti mortali, in altro Comune, o in altra sepoltura, previa dichiarazione scritta da parte del concessionario o dagli eredi dello stesso.

In seguito alla rinuncia fattane entro cinque anni dal rilascio della Concessione, spetta quale rimborso per retrocessione una somma commisurata all'importo del canone versato e proporzionale all'effettiva durata della stessa, ridotta del 30%.

Trascorsi cinque anni dal rilascio della Concessione, il rinunciatario non ha diritto ad alcun rimborso per il canone corrisposto.

TITOLO X – CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 49 – Cessazione della Concessione

Le Concessioni cimiteriali cessano ogni loro effetto a seguito di decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 50 – Decadenza della Concessione

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Dirigente/Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe per:

- Mancata costruzione, per qualsiasi motivo, della tomba entro un anno dall'atto definitivo di Concessione dell'area edificabile;
- Scadenza della durata della concessione, qualora non venga inoltrata istanza di rinnovo entro l'ultimo anno di validità.

Entro il mese di Ottobre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo dandone comunicazione per iscritto al titolare che ha facoltà di chiederne il rinnovo o rendere la concessione al Comune.

Art. 51 – Revoca della Concessione

La revoca della Concessione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe per:

- esigenze contingenti d'ordine generale (in tal caso è assegnata altra sistemazione equivalente a cura del Comune);
- inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;
- inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di Concessione.

Qualora gli interessati non fossero reperibili, il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio Comunale.

Art. 52 – Effetti della decadenza e della revoca

In caso di revoca della Concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo, il Responsabile del Servizio Amministrativo – sentito il Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Una volta liberato, il manufatto ritornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute. Queste possono infine essere rimosse d'ufficio, previa diffida, qualora il concessionario non provveda spontaneamente entro 30 giorni dalla data della revoca o decadenza.

Art. 53 – Documentazione e verifiche di Polizia Mortuaria

Preventivamente all'introduzione di un feretro nel cimitero, l'incaricato del trasporto o per questi un familiare del defunto, dovrà sempre esibire le autorizzazioni di cui all'art. 6 e gli artt. 23–36 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, e consegnare all'addetto alla custodia cimiteriale, la seguente documentazione:

1. Denuncia di esecuzione della sepoltura, contenente l'indicazione del sistema prescelto (inumazione, tumulazione etc.) e l'eventuale specificazione se questa verrà effettuata in via provvisoria ai sensi dell'art. 21, in area o manufatto già in concessione, ovvero in altra sepoltura privata, contenente in calce ad essa:
 - a. dichiarazione di conformità del feretro ai requisiti indicati dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990;
 - b. dichiarazione di possesso del defunto dei requisiti per poter essere sepolto a Cuglieri, di cui al precedente art.16;
 - c. indicazione degli estremi dell'autorizzazione amministrativa alla sepoltura ed eventualmente di quella al trasporto;
 - d. indicazione della denominazione e della sede dell'impresa di pompe funebri che effettua il servizio funerario;
2. Copia fotostatica della carta d'identità del richiedente, ovvero di altro idoneo documento rilasciato da una amministrazione dello Stato.

La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata allo schedario dei defunti ed alle registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.

TITOLO XI – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 54 – Orario di apertura e di chiusura

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con provvedimento del Sindaco. L'ingresso dei visitatori è ammesso fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. L'avviso di chiusura è dato di regola 15 minuti prima, in modo che la stessa avvenga entro l'ora prescritta. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Manutenzione, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Limitatamente ai giorni ed alle ore nelle quali siano state programmate operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione dei feretri etc., l'accesso al cimitero è interdetto al pubblico per tutta la durata di esse. L'Ordinanza di interdizione al pubblico è adottata dal Dirigente e deve essere pubblicata all'Albo Pretori o ed all'ingresso del cimitero con un preavviso di almeno 48 ore.

Art. 55 – Disciplina all'interno del cimitero

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dall'Ufficio, al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 qualora non siano accompagnati da adulti.
- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente (per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati);
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Ufficio;
 - qualsiasi attività commerciale;
 - lasciare i contenitori utilizzati per innaffiare i fiori e piante sparsi per il cimitero, gli stessi andranno riposti negli appositi cassonetti situati presso gli ingressi o presso i rubinetti.

I divieti su esposti si estendono anche alla zona immediatamente circostante il cimitero.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla

vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 56 – Circolazione dei veicoli

Nell'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali di apertura al pubblico, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni etc.. Essi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico. Con provvedimento motivato del Dirigente, è possibile autorizzare le persone portatrici di handicap motori ad accedere al cimitero con l'utilizzo di autovetture private.

TITOLO XII – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 57 – Manutenzione dei loculi, monumenti e lotti di terreno

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In caso d'inadempimento a questi obblighi, il Dirigente stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

Qualora venga concesso l'uso di un loculo ad una persona ancora vivente, questo dovrà immediatamente essere tamponato ed intonacato sul lato di apertura, mentre sulla parete esterna dovranno essere indicate in modo indelebile e ben visibile le iniziali del nome e del cognome del concessionario, nonché se fosse necessario per una più precisa identificazione, le due cifre terminali dell'anno di nascita.

Art. 58 – Lavori nel cimitero

Ogni attività di lavorazione sulle aree o manufatti dati in concessione a privati, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente responsabile tecnico del servizio cimiteriale. Tale autorizzazione è subordinata al versamento di un deposito cauzionale, che sarà svincolato in seguito all'accertamento di conformità alle prescrizioni impartite, espresso dall'Ufficio.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà sempre essere data preventiva comunicazione al personale addetto alla custodia cimiteriale, ed esibito il relativo documento autorizzativo.

Le Autorizzazioni e Concessioni rilasciate dal competente ufficio, dovranno essere sempre tenute a disposizione dall'esecutore dei lavori, ed esibite a richiesta del personale tecnico, di custodia e di vigilanza.

Per la costruzione delle tombe di famiglia, cappelle, edicole funerarie etc., l'obbligo di dotarsi dell'autorizzazione prevista dal presente articolo si intende assolto con il possesso della Concessione Edilizia, la quale andrà comunque esibita preventivamente all'inizio dei lavori al personale addetto alla custodia cimiteriale.

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro l'Ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi sul luogo.

Al titolare dell'autorizzazione o concessione ed all'esecutore dei lavori competono inoltre in solido la pulizia ed il decoro del luogo, l'asportazione di eventuali residui di lavorazione anche dal terreno, nonché l'obbligo del ripristino e della riparazione a proprie spese di eventuali danni. I lavori all'interno del civico cimitero potranno essere effettuati esclusivamente nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, con esclusione del sabato, dei festivi e delle ore nelle quali l'accesso è interdetto per le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Non sono consentiti peraltro i lavori di costruzione di tombe di famiglia, né le rimozioni e installazioni di lapidi, dal 25 ottobre al 5 novembre di ogni anno.

Art. 59 – Disciplina delle lapidi sui Ioculi

L'opera di rimozione ed installazione di lapidi nei loculi cimiteriali dati in concessione, è soggetta alla presente disciplina particolare ed alle norme generali indicate nell'articolo precedente.

Le lapidi e qualsiasi altro genere di decorazione ornamentale apposte su manufatto in Concessione, accedono alla proprietà pubblica e sono soggette alle medesime condizioni della Concessione d'uso del manufatto stesso.

I lavori dovranno essere eseguiti con particolare attenzione e cautela, onde evitare di arrecare danno alle altre lapidi circostanti, alla struttura del Iaculo ed alla pavimentazione dei vialetti ove presente.

La scelta dei materiali lapidei e delle decorazioni rimane ad esclusiva scelta del titolare.

Nell'opera lapidea dovranno essere realizzati in modo chiaramente visibile il nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte, nonché facoltativamente una fotografia del defunto non anteriore di oltre 20 anni dalla data del decesso.

Nel caso di Ioculo in Concessione intestato a persona ancora vivente, dovranno essere indicate le iniziali del nome e del cognome di questo e, qualora fosse necessario per una più precisa identificazione, le due cifre terminali dell'anno di nascita.

L'unica tipologia consentita è realizzata mediante l'applicazione di una lastra di facciata su di una cornice contenuta all'interno della luce netta della struttura prefabbricata.

La realizzazione della cornice dovrà essere effettuata con l'installazione, sui quattro lati all'interno della struttura prefabbricata, di altrettante lastre.

La sporgenza della cornice non potrà eccedere oltre 35 mm dall'allineamento della struttura prefabbricata dei Ioculi.

In alternativa è possibile realizzare un davanzale portafiori applicando in luogo dell'ordinaria lastra inferiore della cornice, una di maggiore dimensione sporgente sino ad un massimo di 185 mm dall'allineamento della struttura prefabbricata. Tale davanzale non potrà comunque determinare la costituzione di gradini, rilievi od ingombri sul piano di calpestio dei vialetti.

Il davanzale portafiori dovrà in ogni caso essere perfettamente allineato e conforme a quelli già esistenti nei Ioculi immediatamente circostanti. L'applicazione della lastra di facciata dovrà essere effettuata in modo tale da non sporgere sull'allineamento della struttura prefabbricata dei Ioculi.

E' consentito l'abbinamento di più Ioculi al fine di realizzare un'unica opera lapidea, esclusivamente a condizione che l'opera finita sia conforme nel suo insieme ai requisiti indicati ai punti precedenti, e che non venga in alcun modo danneggiata, scolpita od asportata alcuna parte della struttura prefabbricata.

La richiesta di posa della lapide è subordinata ad autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Amministrativo – Servizio Anagrafe. L'esecuzione delle posa in opera della lapide deve essere previamente comunicata all'ufficio Tecnico del servizio Cimiteriale.

E' facoltà del Dirigente stabilire un termine massimo entro il quale devono essere ultimati i lavori.

TITOLO XIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Disposizioni cautelative

Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualsiasi forma e modo l'abbia espressa purché pubblicamente conosciuta o conoscibile.

In difetto di questa i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato:

1. Coniuge;
2. Figli;
3. Genitori;
4. Altri parenti in ragione del grado;
5. Eredi, legatari e conviventi;

Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni, estumulazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

Chiunque richiede un Servizio, una Concessione od un'Autorizzazione, si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazioni tra i disponenti, il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto /qualora questo non vada in contrasto con il pubblico interesse) fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza esecutiva dell'Autorità Giudiziaria, e comunque non oltre il termine di validità dell'Autorizzazione o Concessione rilasciata.

Art. 61 – Sanzioni

Chiunque non ottempera alle disposizioni regolamentari contenute nel presente testo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 400,00, nonché l'eventuale sanzione accessoria della revoca della concessione o dell'autorizzazione e l'incameramento della cauzione versata.

Chiunque impedisce o turba un funerale, un servizio funebre ovvero l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico, è deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 405 o dell'art. 409 del Codice Penale.

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 407 del Codice Penale.

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 408 del Codice Penale.

Chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, è deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 410 del Codice penale.

Chiunque all'interno dei cimiteri od altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia, distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. N° 25 del 10/09/1990 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27/07/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge n° 603 del 12/07/1961, e degli articoli 32 e 113 della Legge n° 689 del 24/11/1981.

Art. 62 – Efficacia del Regolamento

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e la specifica normativa regionale quando promulgata.

Art. 63 – Compiti del Dirigente

In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Responsabili degli Enti Locali spetta al Dirigente Responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dagli stessi Responsabili adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 64 – Tariffe

Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento in base alla normativa vigente.

Art. 65 – Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.